

LA COMUNICAZIONE PAESI BLACK LIST

Tolmezzo 5 aprile 2016
Udine 6 aprile 2016

Confindustria Udine

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

RIFERIMENTO NORMATIVO

- **Art. 1 D.L. n. 40 del 25 marzo 2010 convertito dalla Legge 22 maggio 2010 n. 73** → ha introdotto, per i **soggetti passivi Iva**, l'obbligo di comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate **tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate** o soggette a registrazione, nei confronti di **operatori economici** aventi **sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata** di cui al **D.M. 4 maggio 1999** e al **D.M. 21 novembre 2001** (*Paesi black list*).

Scopo dell' adempimento

Contrastare le frodi nazionali ed internazionali poste in essere con il sistema «carosello» attraverso l'utilizzo di società «cartiere», costituite con lo scopo di creare un'attività d'impresa del tutto apparente e cartolare.

RIFERIMENTO NORMATIVO

- **Art 2 c. 8 D.L. n.16 del 2 marzo 2012** in vigore dal 29 aprile 2014: limita la comunicazione alle operazioni di importo superiore a euro 500.
- **Art. 21 c.1 lett. a-b e c.2 D.L. n.175 del 21 novembre 2014 (cd «Decreto semplificazioni»):** a decorrere dall'anno solare in corso al 13 dicembre 2014 la comunicazione assume cadenza annuale e viene limitata alle operazioni il cui importo complessivo annuale è superiore a euro 10.000.

RIFERIMENTO NORMATIVO

- **DL 40/2010 TESTO AGGIORNATO In vigore dal 13 dicembre 2014**
- **Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere»** 1. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano **annualmente** per via telematica all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, **tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi il cui importo complessivo annuale è superiore ad euro 10.000** effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al **decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001.

Nota bene:

- Per esplicita previsione normativa, la modifica apportata dal «decreto semplificazioni» si applica già alle operazioni poste in essere nel corso del 2014 con conseguente invio nel 2015.
- Tuttavia, per la maggior parte dei contribuenti, l'invio da effettuare nel corso del 2016 è il primo con le nuove regole, a seguito dell'interpretazione che l'AdE ha fornito a suo tempo per gestire il periodo transitorio (Comunicato stampa 19 dicembre 2014; circolare n. 31/E/2014): tenuto conto che il “Decreto semplificazioni” è entrato in vigore il 13 dicembre 2014, quando, cioè, la maggior parte delle comunicazioni relative all'anno 2014 erano già state trasmesse, l'Amministrazione finanziaria ha concesso la facoltà agli operatori economici di concludere l'adempimento relativo al 2014 utilizzando le vecchie regole (sia con riferimento alla periodicità sia relativamente alla soglia limite dei 500 euro), con la conseguenza che i medesimi contribuenti erano esonerati dall'invio nel corso del 2015 della comunicazione annuale.
- Pertanto, l'obbligo di inviare nel corso del 2015 la Comunicazione IVA *black-list*, applicando le nuove regole introdotte dal “Decreto semplificazioni”, ha riguardato soltanto coloro i quali non avevano optato per concludere l'invio delle operazioni del 2014 con le vecchie regole.

DECRETO ATTUATIVO

D.M. 30 marzo 2010 pubblicato nella G.U. n. 88 del 16 aprile 2010

- **soggetti obbligati (art. 1)**i dati di cui al comma 1 sono comunicati tramite apposito modello da approvare con apposito provvedimento dell'Ade
- **periodo di riferimento della comunicazione (art. 2)**
- **modalità di presentazione della comunicazione (art. 3)**
- **elementi informativi da indicare nelle comunicazioni (art. 4)**
- **efficacia (art. 5): operazioni effettuate dal 1/7/2010**

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Provvedimento Agenzia Entrate 2 agosto 2013 → approvato il nuovo modello di comunicazione polivalente con le relative istruzioni – abrogati i precedenti provvedimenti attuativi

«I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, comunicano i dati relativi alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2013 nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal **decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999** e dal **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001**, utilizzando il modello allegato, nei termini ordinariamente previsti dalla specifica disciplina di riferimento. Conseguentemente, i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 maggio 2010 e 5 luglio 2010 recanti, rispettivamente l'approvazione del modello per l'effettuazione delle comunicazioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle stesse all'Agenzia delle entrate, sono abrogati.»

Nota bene:

- Con il Provvedimento 2 agosto 2013 è stata sostituita la modulistica, prevedendo anche per la comunicazione black list l'utilizzo del «modello di comunicazione polivalente» comune allo «spesometro», alla comunicazione delle operazioni in contanti legate al turismo, alla comunicazione degli acquisti da San Marino con autofattura.
- In tale modello occorre compilare il quadro BL barrando nel rigo BL002 il codice 2 «operazioni con paesi a fiscalità privilegiata».
- L'utilizzo di tale modello si è reso obbligatorio per le operazioni effettuate dal 1.1.2014, mentre per le operazioni effettuate dal 1.10 al 31.12. 2013 era possibile scegliere di utilizzare la vecchia modulistica.

DECRETI CORRETTIVI

D.M. 5 agosto 2010

- ha escluso Cipro, Malta e Corea del Sud dall'obbligo di comunicazione dal 1° luglio 2010 al 4 agosto 2010 (successivamente tali paesi sono stati espunti dagli elenchi «black list»);
- ha escluso dall'obbligo di comunicazione le operazioni relative a specifici settori di attività → art. 36-bis dispensa dagli adempimenti per chi effettua solo operazioni attive esenti;
- ha esteso l'obbligo di comunicazione per “specifici settori di attività” → servizi resi/ricevuti fuori campo Iva per mancanza del requisito territoriale EFFETTUATE DAL 1/9/2010.
- ha rinviato al 2 novembre 2010 la prima scadenza di presentazione.

CIRCOLARI ESPLICATIVE

Circolare Assonime 21 ottobre 2010 n. 32

Circolare Agenzia Entrate 21 ottobre 2010 n. 53/E

Circolare Assonime 27 ottobre 2010 n. 35

Circolare Agenzia Entrate 28 ottobre 2010 n. 54/E

Risoluzione Agenzia Entrate 29 novembre 2010 n. 121/E

Circolare Agenzia Entrate 28 gennaio 2011 n. 2/E

Circolare Assonime 25 febbraio 2011 n. 5

Circolare Agenzia Entrate 21 giugno 2011 n. 28/E

Risoluzione Agenzia Entrate 6 luglio 2011 n. 71/E

Circolare Assonime 6 novembre 2013 n. 35

Circolare Agenzia Entrate 30 dicembre 2014 n. 31/E

Circolare Agenzia Entrate 19 febbraio 2015 n. 6/E

ULTIM' ORA:

[Agenzia delle Entrate, provvedimento 25/03/2016, n. 45144/2016](#)

- Come anticipato con comunicato stampa, il termine per la comunicazione dei dati relativi al 2015 delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata è differito al 20 settembre 2016

Gli invii già effettuati

- Il provvedimento non fa alcun cenno a chi ha già inviato i dati delle operazioni black list con il modello polivalente assieme alle operazioni da indicare nello «spesometro».
- Trattandosi di fatto di un «differimento» dei termini, non dovrebbe essere necessario un ulteriore invio separato dei dati black list

CHI DEVE INVIARE LA COMUNICAZIONE

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

Art. 1 D.L. n. 40/2010 e art. 1 D.M. 30 marzo 2010

La norma impone l'obbligo di comunicazione a tutti i soggetti passivi Iva:

- imprese;
- artisti e professionisti;
- rappresentanti fiscali e stabili organizzazioni in Italia di imprese estere, soggetti non residenti identificati direttamente.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

➤ Stabili organizzazioni all'estero di imprese italiane:

- con RM 121/2010 l'AdE ha previsto l'obbligo di inviare la comunicazione da parte delle SO che le imprese italiane istituiscono in paesi black list, al fine di intrattenere rapporti con operatori ivi localizzati
- Con CM n. 2/2011 l'AdE ha precisato che sono soggette all'obbligo anche le SO di imprese italiane istituite in stati a fiscalità ordinaria con riferimento alle operazioni intrattenute con operatori economici localizzati in paesi Black List.

SOGGETTI ESCLUSI DALLA COMUNICAZIONE

Art. 2 comma 1 D.M. 5 agosto 2010

- Sono **escluse dall'obbligo di comunicazione** le attività con le quali si realizzano operazioni esenti ai fini Iva (art. 10 D.P.R. n. 633/72), sempre che il contribuente si avvalga della **dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis del D.P.R. n. 633/72**. Resta fermo l'obbligo di comunicazione per le eventuali operazioni imponibili effettuate nell'ambito di dette attività.
- **enti non commerciali**: devono segnalare solo le operazioni riferibili alle attività commerciali, mentre non devono segnalare le operazioni riferibili all'attività istituzionale
-
- Sono inoltre **esonerati** dall'obbligo di comunicazione i soggetti Iva che si avvalgono del **regime dei minimi** (art. 27 c.1-2 DL. n. 98/2011) e dei **soggetti forfetari** (art. 1 c. 54-89 Legge finanziaria 2015).

OPERAZIONI STRAORDINARIE

- Nel caso in cui nel corso dell'anno il soggetto obbligato alla comunicazione si estingua a seguito di un'operazione straordinaria, il soggetto risultante dall'operazione è tenuto a presentare il modello di comunicazione per il quale il termine di presentazione non risulti ancora scaduto al momento in cui l'operazione straordinaria ha effetto, anche se relativo ad operazioni effettuate anteriormente dal soggetto estinto (circ. 2/2011/E § 1.12)

OPERAZIONI STRAORDINARIE

- Compilazione del modello polivalente:
 - occorre compilare entrambi i campi del frontespizio "Dati del soggetto cui si riferisce la comunicazione" (es. società incorporata) e "Dati del soggetto tenuto alla comunicazione" (es. società incorporante), indicando in quest'ultimo il codice "9".

OPERAZIONI STRAORDINARIE

- L'Agenzia precisa che se per un periodo di riferimento (l'anno solare dal 2014) devono essere comunicate operazioni riferibili sia al soggetto estinto, sia al soggetto risultante dall'operazione straordinaria, quest'ultimo potrà presentare un'unica comunicazione riepilogativa.
- Come precisato dell'art. 1.7 lett. b) del provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013, il cui contenuto dovrebbe risultare applicabile anche alla fattispecie in questione, se il soggetto non si estingue a seguito dell'operazione straordinaria, l'obbligo di comunicazione rimane a suo carico.

**QUALI SONO I PAESI E TERRITORI
BLACK LIST**

QUALI SONO I PAESI E I TERRITORI *BLACK LIST*

Art. 1 D.L. n. 40/2010 e art. 1 D.M. 30 marzo 2010

Sono gli Stati o territori individuati da:

- D.M. 4 maggio 1999;
- D.M. 21 novembre 2001.

Circolare Agenzia Entrate n. 53/E del 21 ottobre 2010 → affinché ricorra l'obbligo di comunicazione:

- è sufficiente che l'operatore economico abbia **sede, residenza o domicilio** in un Paese contemplato **da una sola delle suddette liste e indipendentemente dalla natura giuridica e dall'attività svolta da tale operatore.**
- Non rilevano i limiti soggettivi e oggettivi espressamente previsti dagli **artt. 2 e 3 del D.M. 21 novembre 2001.**

QUALI SONO I PAESI E I TERRITORI *BLACK LIST*

Perché sorga l'obbligo di comunicazione, la controparte/soggetto economico deve avere la **sede**, la **residenza** o il **domicilio in un Paese Black List**:

➤ **residenza** → è il luogo in cui la persona fisica ha la dimora abituale (art. 43 Codice Civile). Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera residenza il luogo in cui si trova la sede effettiva (art. 7 D.P.R. n. 633/72);

➤ **domicilio** → il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (art. 43 Codice Civile). Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale (art. 7 D.P.R. n. 633/72).

QUALI SONO I PAESI E I TERRITORI *BLACK LIST*

Dalla data di decorrenza del DL 40/2010 ad oggi, la lista dei paesi interessati è stata così modificata:

- **Malta, Cipro e Corea del Sud** - D.M. 5 agosto 2010: esclude dalla comunicazione le operazioni realizzate con operatori economici stabiliti in tali paesi nel periodo dal 1/7/2010 al 4/8/2010. [Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 27/07/2010 \(G.U. 04/08/2010 n. 180\)](#): modifica il D.M. 4 maggio 1999 eliminando Malta e Cipro, ed anche il DM 21 novembre 2001 eliminando Malta Cipro e Corea del Sud (**decorrenza 4 agosto 2010**).
- **San Marino**, escluso ad opera del DM 12.2.2014, pubblicato sulla G.U. 24.2.2014, n. 45 a decorrere dalle operazioni effettuate **dall'11.3.2014** (15 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.);
- **Lussemburgo**, escluso ad opera del DM 16.12.2014, pubblicato sulla G.U. 23.12.2014, n. 297, a decorrere dalle operazioni effettuate **dal 7.1.2015** (15 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.).

QUALI SONO I PAESI E I TERRITORI *BLACK LIST*

Decreto 30/3/2015 pubblicato in GU n. 107 del 11/5/2015 - Modifica del decreto 21 novembre 2001, recante individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'articolo 167 del DPR 917/86 (cd. "black list CFC")

- **Ha eliminato:** Filippine (ancora presente nella lista 4/5/99), Malesia (ancora presente nella lista 4/5/99), Singapore (ancora presente nella lista 4/5/99).  **NULLA CAMBIA!**
- Il DM 30/3/2015 ha inoltre eliminato l'art. 3 del DM del 2001, che conteneva i seguenti paesi: **Angola**, Antigua (ancora presente nella lista 4/5/99), Costa Rica (ancora presente nella lista 4/5/99), Dominica (ancora presente nella lista 4/5/99), Ecuador (ancora presente nella lista 4/5/99), **Giamaica, Kenia**, Mauritius (ancora presente nella lista 4/5/99), Panama (ancora presente nella lista 4/5/99), **Portorico**, Svizzera (ancora presente nella lista 4/5/99), Uruguay (ancora presente nella lista 4/5/99).

Nota bene:

Le black list hanno subito nel corso del 2015 una revisione significativa, che non ha però coinvolto il DM 4.5.99:

➡ anche se **Filippine, Malesia, Singapore** (per effetto del DM 30/3/2015) e **Hong Kong** non sono più presenti nella lista di cui al DM 21/11/2001, la comunicazione black list VA COMUNQUE EFFETTUATA in quanto tali paesi sono Presenti nella lista DM 4/5/99

➡ Le operazioni con la **Svizzera** sono da comunicare (paese presente nella lista di cui al DM 4/5/99)

➡ **Angola, Giamaica, Kenya e Portorico** erano presenti solo nell'art. 3 del DM 21.11.2001 e non nel DM 4.5.99: per le transazioni con operatori localizzati in questi Stati, se si guarda al dato formale dell'abrogazione del suddetto art. 3, la comunicazione non dovrebbe più essere obbligatoria (Decorrenza 26/5/2015)

QUALI SONO I PAESI E I TERRITORI *BLACK LIST*

- **DECRETO del 27 aprile 2015** pubblicato in GU n. 107 del 11/5/2015 - **Modifica del decreto 23 gennaio 2002, recante indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi** derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato: **ai fini della “comunicazione black list” nulla cambia**, in quanto i paesi inclusi nell’elenco del DM 23 gennaio 2002 non sono mai rientrati negli obblighi di comunicazione.

Black list valevole ai fini della comunicazione ex art. 1 DL 40/2010

<i>Black list valevole ai fini della comunicazione ex art. 1 del DL 40/2010</i>		
Alderney (Isole del Canale)	Guatemala	Nauru
Andorra	Guernsey (Isole del Canale)	Niue
Angola ³⁹	Herm (Isole del Canale)	Nuova Caledonia
Anguilla	Hong Kong	Oman
Antigua	Isola di Man	Panama
Antille Olandesi	Isole Cayman	Polinesia francese
Aruba	Isole Cook	Portorico ⁴⁰
Bahamas	Isole Marshall	Saint Kitts e Nevis
Bahrein	Isole Turks e Caicos	Saint Lucia
Barbados	Isole Vergini britanniche	Saint Vincent e Grenadine
Barbuda	Isole Vergini statunitensi	Salomone
Belize	Jersey (Isole del Canale)	Samoa
Bermuda	Kenia ⁴¹	Sant'Elena
Brunei	Kiribati	Sark (Isole del Canale)
Costarica	Libano	Seychelles
Dominica	Liberia	Singapore
Emirati Arabi Uniti	Liechtenstein	Svizzera
Ecuador	Macao	Taiwan
Filippine	Malaysia	Tonga
Gibilterra	Maldive	Tuvalu
Giamaica ⁴²	Mauritius	Uruguay
Gibuti	Monaco	Vanuatu
Grenada	Montserrat	

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

ENTRO QUANDO PRESENTARE LA COMUNICAZIONE

- Il D.Lgs. 175/2014 ha eliminato a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 13.12.2014 la periodicità mensile o trimestrale delle comunicazioni, le quali devono essere presentate con cadenza **ANNUALE**
- Il Decreto non ha disciplinato la materia dei termini di presentazione. Formalmente l'art. 1 co. 5 del provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 che manteneva ferma la periodicità mensile o trimestrale originariamente prevista dal DM 30.3.2010, attuativo dell'adempimento in esame non è venuto meno; è però evidente che le previsioni in esso contenute non erano conciliabili con la periodicità annuale della comunicazione black list, stabilita a decorrere dal 2014.
- Con Provvedimento 25 marzo 2016 «in deroga a quanto previsto al punto 8.2 del Provv. 2.8.2013, il termine per la comunicazione dei dati relativi al 2015 delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede residenza o domicilio negli stati o territori individuati dal DM 4/5/99 e dal DM 21/11/2001 **è differito al 20 settembre 2016**»

OPERAZIONI DA COMUNICARE

OPERAZIONI DA COMUNICARE

Art. 1 D.L. n. 40/2010 e art. 1 D.M. 30 marzo 2010

Devono essere comunicate:

- tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi;
- effettuate e ricevute;
- registrate o soggette a registrazione;
- nei confronti di **operatori economici** aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list.

OPERAZIONI DA COMUNICARE

Art. 4 comma 1 lettera f) D.M. 30 marzo 2010

Nel modello di comunicazione è incluso, **per ciascuna controparte**, l'importo complessivo delle **operazioni attive e passive** effettuate, distinto tra:

- operazioni imponibili;
- operazioni non imponibili;
- operazioni esenti;
- operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito territoriale per cui sussiste comunque l'obbligo di fatturazione e registrazione

OPERAZIONI DA COMUNICARE

Art. 3 DM 5/8/2010

- L'obbligo di comunicazione è esteso alle prestazioni di servizi che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato agli effetti dell'Iva e che sono rese o ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi black list (decorrenza operazioni effettuate dal 1.9.2010): vi fa rientrate le operazioni generiche art. 7-ter rese nei confronti di soggetti extra Ue e le prestazioni di servizi disciplinate dagli art. 7-quater e seguenti DPR 633/72.
- L'art 3 DM 5/8/2010 menziona solo le prestazioni di servizi e non le cessioni di beni prive del requisito di territorialità: tuttavia a seguito dell'estensione dell'obbligo di fatturazione di tutte le operazioni extraterritoriali (anche cessioni di beni) a far data dal 1/1/2013, rientrano tra le operazioni da comunicare anche le cessioni di beni fuori campo Iva per mancanza del requisito territoriale.

OPERAZIONI DA COMUNICARE

- L'art. 21 del D.Lgs. 175/2014 ha previsto l'obbligo di comunicare le operazioni solo se il relativo importo, assunto su base annuale, eccede la soglia di 10.000,00 euro.
- **Circ. 30.12.2014 n. 31, Circ. 19.2.2015 n.6:** l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il limite di 10.000,00 euro deve intendersi riferito alla totalità delle operazioni effettuate e ricevute nell'anno solare con le controparti residenti o localizzate in Stati a fiscalità privilegiata.
- E' sufficiente che l'operatore italiano ecceda, in via cumulativa, la soglia di 10.000,00 euro perché vi sia un effetto "di trascinamento" che impone di segnalare nelle comunicazioni anche gli importi di ammontare poco significativo che prima della riforma dell'adempimento erano invece esclusi dall'obbligo, in virtù della soglia di 500,00 euro, non più sussistente.
- Le operazioni effettuate con paesi Ue black list (es. Monaco, Isola di Man) vanno comunicate anche se già ricomprese negli elenchi Intrastat.

OPERAZIONI DA COMUNICARE

Definizione di operatore economico

Sono oggetto di comunicazione solo le operazioni effettuate con **operatori economici** → imprese, artisti e professionisti.

Non devono essere comunicate le operazioni in cui la controparte è un privato o un ente che non esercita attività economico-commerciali.

Definizione: è **operatore economico** chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività (art. 9 comma 1 Direttiva 2006/112/CE).

OPERAZIONI DA COMUNICARE

Come individuare l'operatore economico

Ai fini della verifica dello *status* di operatore economico si possono utilizzare come elementi probatori:

➤ la **certificazione o il numero identificativo rilasciati dalle autorità fiscali competenti degli Stati *black list* attestanti lo svolgimento di un'attività economica** (imprenditoriale, professionale o artistica) da parte del soggetto avente sede, residenza o domicilio in detti Stati

o in alternativa

➤ la **dichiarazione della controparte** attestante lo svolgimento da parte della stessa di un'attività imprenditoriale, professionale o artistica.

OPERAZIONI DA COMUNICARE

Rapporti con rappresentanti fiscali

Sono soggette all'obbligo di comunicazione anche le operazioni effettuate con il rappresentante fiscale di un operatore economico avente sede, residenza ovvero domicilio in un Paese a regime fiscale privilegiato, anche qualora il rappresentante sia nominato in un Paese non incluso nella black list.

Attenzione: l'obbligo sussiste anche se il rappresentante fiscale dell'operatore economico black list si trovi in Italia.

OPERAZIONI DA COMUNICARE

Rapporti con stabili organizzazioni

Sono soggette all'obbligo di comunicazione anche le operazioni effettuate con la stabile organizzazione di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese black list, anche qualora la stabile organizzazione sia situata in un Paese non incluso tra quelli a regime fiscale privilegiato.

Attenzione: l'obbligo sussiste anche se la stabile organizzazione dell'operatore economico black list si trovi in Italia.

OPERAZIONI DA COMUNICARE

Le importazioni e le esportazioni

Agenzia delle Entrate circolare n. 53/E del 21 ottobre 2010 → coerentemente con la finalità di monitorare tutte le operazioni intercorse con operatori economici stabiliti nei paradisi fiscali, **l'obbligo di comunicazione comprende anche le importazioni e le esportazioni.**

L'obbligo di segnalazione sussiste anche nel caso in cui:

- l'esportazione dei beni sia preceduta dalla custodia degli stessi presso un deposito Iva;
- l'importazione dei beni sia seguita dall'introduzione degli stessi in un deposito Iva.

QUANDO COMUNICARE UN'OPERAZIONE

Art. 4 comma 2 D.M. 30 marzo 2010

Nel modello di comunicazione sono incluse le operazioni **registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di Iva**, nel periodo di riferimento (mese o trimestre).

Regola generale

Il momento rilevante per determinare **il periodo in cui comprendere le operazioni da segnalare coincide, in generale, con la data di registrazione nei registri Iva** ovvero, se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie.

Il quadro BL

QUADRO BL

OPERAZIONI
CON SOGGETTI
AVENTI SEDE,
RESIDENZA O
DOMICILIO IN PAESI
CON FISCALITÀ
PRIVILEGIATA

OPERAZIONI
CON SOGGETTI NON
RESIDENTI IN FORMA
AGGREGATA

ACQUISTI DI SERVIZI
DA NON RESIDENTI IN
FORMA AGGREGATA

BL001	Cognome 1	Nome 2	Data di nascita 3 giorno mese anno		
	Comune / Stato estero di nascita 4		Provincia (sigla) 5	Codice Stato estero 6	
BL002	Denominazione/Ragione sociale 7		Città estera della Sede legale 8		
	Codice Stato estero 9	Indirizzo estero della sede legale 10			
BL002	Codice identificativo IVA 1		Operazioni con paesi con fiscalità privilegiata 2	Operazioni con soggetti non residenti 3	Acquisti di servizi da non residenti 4
Operazioni attive					
BL003	Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti				
	Importo complessivo 1				Imposta 2
BL004	Operazioni non soggette a IVA				
	Cessione di beni Importo complessivo 1				Prestazione di servizi Importo complessivo 2
BL005	Note di variazione				
	Importo complessivo 1				Imposta 2
Operazioni passive					
BL006	Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti				
	Importo complessivo 1				Imposta 2
BL007	Operazioni non soggette a IVA				
	Importo complessivo 1				
BL008	Note di variazione				
	Importo complessivo 1				Imposta 2

Il quadro BL

Il rigo BL001 è dedicato all'indicazione dei dati anagrafici della controparte estera:

- Controparte persona fisica: cognome e nome; data di nascita; Comune e Stato estero di nascita; codice dello Stato estero (la tabella è contenuta a pagina 8 delle istruzioni al modello polivalente, che riproduce quella dei modelli UNICO)
- Controparte persona giuridica: denominazione o ragione sociale; città estera dove è situata la sede legale; codice dello Stato estero; indirizzo della sede legale all'estero.

Il quadro BL

- partita IVA della controparte: le istruzioni al modello precisano che il codice identificativo IVA della controparte non è obbligatorio.
- Rigo BL002: barrare la casella per indicare che il quadro è utilizzato per le comunicazioni ai sensi dell'art. 1 del DL 40/2010.

Indicazioni del codice IVA della controparte nel modello di comunicazione: eliminazione

- Art. 4 co. 1 lett. b) del DM 30.3.2010: nelle comunicazioni è evidenziato "il numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l'operazione dallo Stato in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo";
- Circ. 28.1.2011 n. 2 (§ 4.4): l'Agenzia delle Entrate ha rilevato la necessità di indicare nelle comunicazioni il codice fiscale della controparte o un dato simile "sempreché il medesimo renda immediata ed univoca l'identificazione dell'operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese black list". La circolare cita, a titolo esemplificativo di codice "equipollente", il numero di iscrizione alla Camera di Commercio del cliente o fornitore.

Indicazioni del codice IVA nel modello di comunicazione: eliminazione

- Secondo la stessa circ. 2/2011 (§ 4.4), se il soggetto italiano si trova nell'impossibilità di ottenere il codice fiscale della controparte estera (o un codice equipollente) "la valutazione circa l'applicazione, in tale ipotesi, dell'esimente dell'errore scusabile ai fini della non applicazione delle sanzioni per erronea compilazione del modello di comunicazione, è rimessa comunque agli organi accertatori". Nello stesso senso si è, poi, successivamente espressa la circ. 21.6.2011 n. 282.10).
- **Nell'attuale contesto le indicazioni dell'art. 4 co. 1 lett. b) del DM 30.3.2010 devono ritenersi implicitamente abrogate, in quanto nel rigo BL002 del modello polivalente non è in alcun modo prevista l'indicazione del codice fiscale della controparte; è invece previsto un campo dove indicare la partita IVA estera, la cui compilazione - come evidenziano le istruzioni - non è però obbligatoria.**

Il quadro BL

- Operazioni attive:
- nel rigo BL003 vanno indicate le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti (campo 1) e la relativa imposta (campo 2);
- nel rigo BL004 vanno indicate le operazioni non soggette, distinguendo tra le cessioni di beni (campo 1) e le prestazioni di servizi (campo 2);
- nel rigo BL005 vanno indicate le note di variazione (campo 1) e la relativa imposta (campo 2). Il campo prevede solo numeri positivi: note di accredito ricevute e note di debito emesse

Il quadro BL

- Operazioni passive:
- nel rigo BL006 vanno indicate le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti (campo 1) e la relativa imposta (campo 2);
- nel rigo BL007 vanno indicate le operazioni non soggette, in modo cumulativo;
- nel rigo BL008 vanno indicate le note di variazione (campo 1) e la relativa imposta (campo 2). Il campo prevede solo numeri positivi: note di addebito ricevute e note di credito emesse.

SANZIONI E RAVVEDIMENTO

SANZIONI CHE COLPISCONO OMISSIONI E IRREGOLARITÀ

Art. 1 D.L. n. 40/2010 → per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica, elevata al doppio, la sanzione di cui all'art. 11 comma 1 del D.Lgs. n. 471/97. Non si applica l'art. 12 del D.Lgs. n. 472/97.

Art. 11 comma 1 D.Lgs. n. 471/97 (a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 158/2015 riforma sanzioni) → la misura della sanzione varia da 500 a 4.000 € per ciascun elenco omesso, incompleto o non veritiero.

Art. 12 D.lgs. n. 472/97 → non si applica l'istituto del ***cumulo giuridico*** delle sanzioni, che permette di attenuare il loro importo: in caso di omissioni e irregolarità plurime, anche in quanto ripetute nel corso del tempo, si ha quindi il cumulo materiale, con una sommatoria aritmetica delle singole sanzioni, che vengono applicate in misura proporzionale al numero delle operazioni non dichiarate, o dichiarate irregolarmente.

LE SANZIONI CHE COLPISCONO OMISSIONI E IRREGOLARITÀ

Ravvedimento operoso

- La violazione consistente nell'omessa presentazione della comunicazione o nella trasmissione della stessa con dati incompleti o inesatti può essere oggetto di ravvedimento, ai sensi dell'art. 13 c.1 lett. b del D. Lgs. n. 472/97 con sanzione ridotta a 1/8 del minimo entro un anno dall'omissione o dall'errore